

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1645

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALLERI, MASTRANGELI, NUVOLI, CIOCCHETTI, TANZILLI, AGNALETTI, CAVANNA SCIREA, CHIESA, BENETTO RAVETTO, SCALISI, CONTE, CARLESIMO, TARADASH, DI LUCA, STORACE, CABRINI, TORTOLI, VINCENZO BIANCHI, MAMMOLA, CECCHI, DEVICIENTI, COLOMBINI, PERALE, MARIO MASINI, DEL NOCE, APREA, OBERTI, PROCACCI, CECCONI, LAVAGNINI, MEALLI, BECCHETTI, MAZZOCCHI, ODORIZZI, GHIGO**

Norme in materia di informazione, presso le sedi dei comuni, relativa all'attività legislativa e di controllo dei membri del Parlamento eletti nei relativi collegi

*Presentata il 17 novembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo le elezioni del 27 e 28 marzo 1994 e l'elezione dei nuovi deputati e senatori al Parlamento, si è verificata in molti collegi elettorali di tutto il Paese la nuova situazione di collegi aventi come referenti al Parlamento deputati e senatori appartenenti a liste politiche di nuova formazione, eletti in comuni governati da sindaci e giunte amministrative elette in differenti partiti presenti nella precedente legislatura.

È noto che in tutti i comuni italiani vengono apposte delle bacheche per le comunicazioni di ciascun partito.

È altrettanto vero che il legame tra il deputato e il proprio collegio elettorale è diventato sempre più stretto e importante. La gran parte delle attività parlamentari di deputati e senatori riguarda i problemi del proprio collegio, ed è indispensabile un contatto diretto e continuo con il proprio elettorato.

Proprio tale comunicazione con l'elettorato locale è spesso ostacolata dalla differente, quando non opposta, collocazione politica dei sindaci e delle giunte amministrative rispetto a quella del deputato eletto nel collegio.

Per garantire la comunicazione del proprio operato e delle proprie iniziative, da parte del deputato ai suoi elettori, indipendentemente dalla sua collocazione politica e da quella dei sindaci e delle giunte amministrative dei comuni ricadenti nel collegio elettorale ove egli è stato eletto, si propone di approvare la presente proposta di legge che permetta di predisporre all'interno di ciascun municipio italiano due bacheche permanenti per divulgare le comunicazioni agli elettori da parte dei deputati e dei senatori eletti in quel collegio.

Per quanto riguarda i deputati e senatori eletti nelle circoscrizioni delle grandi città, le bacheche saranno esposte all'interno degli uffici della loro circoscrizione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In ogni comune della Repubblica italiana, accanto all'albo pretorio è consentita, in apposita bacheca, l'affissione della documentazione riguardante l'attività di iniziativa legislativa e quella relativa all'attività di sindacato ispettivo svolta dai deputati e dai senatori eletti nel collegio in cui rientrano i comuni.

## ART. 2.

1. Per i comuni di maggiori dimensioni le bacheche di cui all'articolo 1 sono esposte all'interno della sede delle circoscrizioni esistenti.

## ART. 3.

1. I comuni e le circoscrizioni provvedono all'installazione e manutenzione delle bacheche di cui agli articoli 1 e 2, che devono avere misure minime di 45 centimetri di altezza e di 60 centimetri di larghezza.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.